della Commissione è occorso un errore di stampa. Dove è detto *sarà fatto, ecc.* deve mettersi *saranno fatti.*

PRESIDENTE. Prego l'onorevole commissario regio a dichiarare se accetta che la discussione sia aperta sul controprogetto della Commissione.

FINALI, *commissario regio.* Sì, signore.

PRESIDENTE. Se ne dà lettura:

« Art. 1. La determinazione dell'importo ed il riparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, dentro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regio decreto del 28 giugno 1866, numero 3032, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro decreto della stessa data, numero 3023, saranno fatti tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente, ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso.

« Art. 2. Per il riparto delle sovrimposte del 1867 terranno luogo dei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del riparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

« Art. 3. Resta fermo il riparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei regi decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, numeri 3034 e 3105. »

BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. L'onorevole Bembo ha facoltà di parlare.

BEMBO. Dal tenore della relazione dei commissari, scritta con tanta chiarezza e lucidità dall'onorevole Fossa, risulterebbe che per quest'anno, nel Veneto e nel Mantovano, le sovrimposte dovrebbero caricarsi nella massima parte od in tutto sulla imposta fondiaria. Soppresso il contributo arti e commercio, i comuni e le provincie colpiscono per legge, mediante una sovrimposta, anco la ricchezza mobile; per cui se il Veneto ed il Mantovano perdono una fonte di rendita, possono attingere ad un'altra, che è la sovrimposta sulla ricchezza mobile. Senonchè la Commissione avvisando al ritardo che in quest'anno dovrà ancora verificarsi, nella operazione della formazione dei ruoli della ricchezza mobile, ha proposto, come ho detto prima, che queste sovrimposte dovessero caricare esclusivamente la proprietà fondiaria.

Io non divido quest'opinione, perchè non trovo che sia giusto il gravare tutte le imposte sopra un solo cespite, il quale in questa guisa è una specie di capro emissario di tutti gli altri cespiti. Disse la Commissione che la rendita delle sovraimposte sul contributo arti e commercio è piuttosto esigua. Questo potrebbe essere; ma trovo che forse la sovrimposta sulla ricchezza mobile sarà maggiore, e che quindi non c'è ragione di sacrificare la proprietà fondiaria. Soggiunge anche la Commissione che i comuni e le provincie hanno già a quest'ora provveduto ai bilanci per l'esercizio dell'anno corrente. Anche questo è vero; ma se hanno provveduto ai bilanci, hanno già calcolata la tassa sul contributo arti e commercio, ovvere qualunque altra tassa (che qui sarebbe la ricchezza mobile) che dovrebbe supplire alla mancanza del contributo arti e commercio.

Cito, per esempio, il comune di Venezia, di cui ho ricevuto il conto preventivo questa mattina. Esso calcola 25,500 lire per contributo tassa arti e commercio. Stando a questa proposta, come è fatta dalla Commissione, queste lire 25,500 dovrebbero caricare esclusivamente la proprietà fondiaria. L'ho detto soltanto in via di esempio.

Per questo, quanto a me, io non posso votare certo che per quest'anno quella parte, la quale dovrebbe caricare la ricchezza mobile, debba essere gettata esclusivamente sulla proprietà fondiaria.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

FOSSA, *relatore.* La Commissione quanto alle provincie della Venezia e di Mantova si è trovata in gravissime difficoltà, ed il partito che essa ha adottato fu ravvisato come il più conveniente, od almeno come quello che poteva essere un minor male. Nelle medesime prima del fortunato avvenimento della loro unione alle altre provincie d'Italia, e così nello scorso anno 1866 erano in vigore tre specie d'imposte dirette, cioè la tassa fondiaria, la tassa sulla rendita, il contributo sulle arti e sul commercio.

Non esisteva l'ente provincia come è ora costituita con un bilancio proprio. Eravi invece il fondo territoriale, ossia la sovrimposta così detta del *dominio.* La imposta sulla rendita era esente dalla sovrimposta comunale, ed era invece gravata dalla sovrimposta del *dominio.* Il contributo sulle arti e sul commercio non andava soggetto ad alcuna sovrimposta nè territoriale, nè comunale; ma il comune partecipava nello stesso, ossia tre quarte parti di detto contributo andavano a favore dello Stato, e l'altra quarta parte a favore dei comuni. Era adunque nelle provincie della Venezia e di Mantova diversità nel sistema delle imposte dirette, diversità negli enti amministrativi, diversità nel sistema delle sovrimposte. In tanta disuguaglianza di cose, di fronte alle nuove leggi che, pel 1867, furono promulgate nel Veneto e nel Mantovano, la Commissione non poteva rinvenire, nel sistema di imposte vigente nel 1866 nelle provincie della Venezia e di Mantova, le basi pel riparto degli addizionali che, alle provincie ed ai comuni, occorrono pel 1867.

A lato di tutto ciò stavano altre circostanze di non minore rilievo. Il disegno di legge presentato dal Governo ed il mandato della Commissione erano limitati a provvedere al modo del riparto delle sovrimposte, e non erano diretti ad un oggetto di un ordine diverso e più ampio, quello di creare la facoltà di nuove imposte nei comuni e nelle provincie. La somma cui la partecipazione nel contributo sulle arti e sul commercio gettava ai comuni, non era di molta importanza, essendo di circa dugento mila lire soltanto; di mag-